D.D.G. n.__3242___ **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.P.R.S. n. 5098 del 7/09/1966 pubblicato nella GURS n. 51 del 22/10/1966, con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico l'intero territorio comunale delle Isole Eolie ai sensi della L. n. 1497/1939, oggi D.LGS. n. 42/2004.

VISTO il D.A. del 23 febbraio 2001, pubblicato nella GURS n. 11 del 16 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) delle Isole Eolie, ai sensi del D.LGS. n.42/2004 (Codice Beni Culturali).

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto spedito 29/04/2019, dal signor xxxxxxxxxx elettivamente domiciliato per il presente ricorso presso lo studio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 2022 del 29/03/2019, con cui la Soprintendenza di Messina, ai sensi dell'art. 167, comma1 del D.leg.vo n. 42/2004, esprime parere contrario al mantenimento dell'opere abusive eseguite: realizzazione, attraverso apertura su muratura esistente, di un garage ed un locale tecnologico per attrezzature igienico-sanitarie interrati, a servizio di un fabbricato sito in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ordinandone, pertanto, la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, contenute nella nota n. 3406 del 29/05/2019

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta "il *parere contrario"* emesso dalla Soprintendenza di Messina, sulla base di alcune osservazioni tecniche di natura prettamente urbanistica. Sostenendo comunque, che gli abusi edilizi realizzati, non avrebbero comportato aumento di superfici utili o volumi.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina con il parere impugnato n. 2022 del 29/03/2019 non ha concesso la compatibilità paesaggistica, perchè "*le opere realizzate costituiscono aumento di volume e di superficie e pertanto non rientrano nei casi previsti dall'art.167...".*

Trattasi, in particolare, della realizzazione attraverso apertura su muratura esistente, di un garage ed un locale tecnologico per attrezzature igienico-sanitarie interrati, sito in via Vizzina di Lipari – fg. xx part.lle xxxxxxxxxxxxx.

Al riguardo si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004 avvenuta il 1° maggio 2004, ed in particolare dell'art. 146, comma 10, viene affermato che non è più possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per le opere edilizie realizzate *sine titulo* (T.A.R. Veneto, sez. II, 17 gennaio 2005, n. 91; T.A.R. Campania, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 1009).

La norma contenuta nel successivo D.Lgs. n. 157/2006, recante disposizioni correttive ed integrative al predetto Codice, ha chiarito e stabilito definitivamente che l'autorizzazione paesaggistica e*x post* può essere rilasciata soltanto per i "piccoli abusi", soggetti a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167, comma 4, e precisamente:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Al di fuori di questi casi il trasgressore degli obblighi previsti dall'art. 146 del Codice è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Si impongono sul divieto generale di sanatoria degli abusi paesaggistici le cosiddette "*leges speciales"*, che prevalgono su quella generale, e cioè la L. n.308/2004, art. 1, comma 37, l'art. 23 della L.r. n.37/1985, la L. n.724/1994, gli art. 17, comma 6, ed art. 20 della L.r. n.4/2003.

Non rientra invece nel novero delle disposizioni speciali l'art. 13 della L. n. 47/1985, oggi aert. 14 della L.r. n. 16/2016, ai sensi del quale il ricorrente ha presentato domanda di sanatoria edilizia al Comune di Lipari per gli interventi abusivi realizzati.

Quest'ultima disposizione, cosiddetta sanatoria a regime, consente di regolarizzare senza alcuna limitazione gli abusi edilizi agli effetti urbanistici, ma rimane impregiudicata la loro ammissibilità ai fini paesaggistici, che va valutata quando sussiste, e cioè quando gli abusi ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in forza delle previsioni contenute nel Codice.

Da ciò ne consegue che in queste ipotesi, in presenza di un abuso "sostanziale" in aree di interesse paesaggistico, la Soprintendenza è tenuta ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, restando preclusa la possibilità di regolarizzare l'abuso; circostanza che ricorre nel caso in esame, poiché la realizzazione di un garage ed un locale tecnologico per attrezzature igienico-sanitarie interrati, avendo comportato un aumento di superfici utili o volumi, non rientra nelle ipotesi di opere suscettibili di sanatoria realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico; quindi legittimamente la Soprintendenza ha respinto l'istanza del ricorrente.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 2022 del 29.03.2019.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso, presentato dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato per il presente ricorso presso lo studio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento prot. n. 2022 del 29/03/2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 2022 del 29/03/2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 18 luglio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to